

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

---

**Doc. IV-ter**  
**n. 10**

## **RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE PENDENTE**

NEI CONFRONTI DELLA SENATRICE

**LAURA BOTTICI**

**per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale  
(diffamazione col mezzo della stampa)**

**Trasmessa dal Tribunale di Massa**

**il 30 luglio 2020**

**e pervenuta alla Presidenza del Senato**

**il 10 agosto 2020**


---



14432/2020

**TRIBUNALE DI MASSA****Cancelleria Penale****Tel. 0585 818125**

dibattimento.tribunale.massa@giustiziacert.it



Massa, 03.07.2020

Al Senato della Repubblica  
Piazza Madama 00186 ROMA

OGGETTO: procedimento penale n.193/19 R.G. Dib. a carico di Bottici  
Laura nt. a Carrara (MS) il 03.07.1971

Come disposto dal Giudice con ordinanza del 30.07.2020 vi rimettiamo in  
allegato copia degli atti relativi al procedimento penale in oggetto ai sensi  
dell'art. 3 comma 4 legge 140/2003.

Cordiali saluti

L. Assessorato alla Giustizia  
**Dott.ssa Sandra Giachi**

1



Il Tribunale di Massa, composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Dott. Giovanni Tori, all'udienza del 30/07/2020, lette le memorie depositate e sentite le parti, da lettura alle parti presenti della seguente

#### ORDINANZA

Nel caso di specie la difesa all'udienza del 27/02/2020, chiedeva l'emissione di sentenza di proscioglimento ex art. 129 Cpp, nei confronti della senatrice Bottici Laura, essendo nel caso di specie applicabile l'art. 68 Cost.

L'imputata veniva accusata di aver offeso la reputazione degli amministratori del Comune di Carrara e del Sindaco Zubbani Angelo Andrea, nel corso di una intervista rilasciata all'emittente locale Tnews 24.

Il sottoscritto giudice, alla luce della sommaria cognizione, basata essenzialmente sull'esame del capo di imputazione, in quanto la fase istruttoria non ha ancora avuto luogo, riteneva di non poter accogliere la richiesta di proscioglimento dell'imputata, in quanto le frasi attribuite non apparivano espresse nell'ambito dell'attività parlamentare.

L'articolo 68 della Costituzione stabilisce, infatti, che i membri del Parlamento non devono rispondere delle loro opinioni e dei voti che esprimono durante l'esercizio delle loro funzioni.

La Corte Costituzionale ha ribadito che se chi gode di immunità parlamentare esprime un'opinione al di fuori della sede in cui esercita le sue funzioni (quindi la Camera o il Senato), l'insindacabilità sussiste se c'è un nesso funzionale tra le sue affermazioni e l'attività svolta come parlamentare.

La L. 140/2003, detta una normativa organica destinata a regolare gli aspetti sostanziali e procedurali connessi all'applicazione dei principi sanciti dal nuovo art. 68 Cost., ed, all'art. 3, finalizzato a dettare "disposizioni attuative" della norma recata dal primo comma dell'art. 68 Cost., i commi 4 e 5 contemplan l'ipotesi in cui il giudice ritenga non fondata l'eccezione di applicabilità dell'art. 68, primo

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

2

comma, Cost. sollevata da una delle parti.

In tale caso il giudice provvede con ordinanza non impugnabile e direttamente trasmette copia degli atti al ramo del Parlamento a cui il parlamentare appartiene o apparteneva al momento del fatto.

Dopo tale trasmissione, il procedimento è sospeso fino alla deliberazione della Camera, e comunque non oltre il termine di 90 giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera interessata, salva la possibilità di una proroga non superiore a 30 giorni, disposta dalla Camera medesima.

Visto l'art. 3, comma 4, legge 140/2003

DISPONE

La trasmissione di copia integrale degli atti al Senato della Repubblica, ramo del Parlamento, a cui l'imputata risulta appartenere, affinché deliberi se nel presente procedimento, sia applicabile l'art. 68 della Costituzione.

Dispone la sospensione del procedimento per giorni novanta dalla ricezione degli atti da parte della suddetta camera, fissando per la prosecuzione l'udienza del giorno 17/12/2020.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Massa, li 30/07/2020

Il Giudice Onorario  
Dott. Giovanni Teri

